

IMPRENDITORE ARTIGIANO (Art. 7 T.U. Artigianato)

È imprenditore artigiano colui che :

- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

IMPRESA ARTIGIANA (Art. 8 T.U. Artigianato)

E' artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano che abbia per scopo l'esercizio di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa e che , nel rispetto dei limiti dimensionali, e che sia costituita in forma di:

- **Impresa Individuale**
- **Società in nome collettivo** a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
- **Società cooperativa** a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
- **Società a responsabilità limitata con unico socio** sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
- **Società in accomandita semplice**, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice.

- L'iscrizione è inoltre **facoltativa** per le **Società a responsabilità limitata**, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

Nella separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane sono iscritti i **consorzi**, le **società consortili** e i **confidi** (art. 13 D.L. 269/2003 convertito L. 326/2003).

RILEVAMENTO DI IMPRESA (Art.11 T.U. Artigianato)

Ai sensi della L. 443/1985, in caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 7, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

LIMITI DIMENSIONALI (Art 9 T.U. Artigianato)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) **impresa che non lavora in serie**: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) **impresa che lavora in serie**, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) **impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura** come individuati con d.p.r. 288/2001: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non

superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) **impresa di trasporto**: un massimo di otto dipendenti;

e) **imprese di costruzioni edili**: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

L'impresa artigiana può superare fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno, i limiti enunciati mantenendo l'iscrizione all'Albo.